

Allegato "A"



COMUNE DI PONTEDERA
(Provincia di Pisa)

Regolamento

PER L'ALBO DEI CITTADINI ATTIVI

“ IO PARTECIPÒ ”

Approvato con D.C.C. n° 60/2015

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'P' or 'A', is located at the bottom right of the page.

“ IO PARTECIPPO ”

Regolamento per l'Albo dei Cittadini Attivi

Articolo 1 FINALITA'

L'Amministrazione Comunale di Pontedera, per garantire nel proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza o in gestione con soggetti terzi, attiva forme di collaborazione con cittadini che individualmente si iscrivono nell'apposito elenco (Albo Cittadini Attivi).

Articolo . 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO CITTADINI ATTIVI

Si istituisce, per le finalità sopra descritte, l'Albo dei Cittadini Attivi " IO PARTECIPPO " contenente l'elenco dei cittadini interessati a svolgere attività prioritariamente nei seguenti settori:

1. manutenzione,
2. ambiente,
3. criticità metereologiche
4. servizi di aiuto in occasione di eventi e/o gestione iniziative e/o attività territoriali

Articolo 3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo gratuito dal singolo/a volontario/a in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

2. L'attività dei cittadini attivi non può essere retribuita in alcun modo.

3. L'Amministrazione potrà rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie. Al fine del rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate.

4. Sono di seguito individuate (ferma restando la possibilità di ampliare, nel rispetto della normativa vigente, la tipologia delle attività affidabili ai cittadini attivi) le attività solidaristiche di cui all'articolo

- attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature e degli arredi comunali;
- attività di giardinaggio o simili nell'ambito delle aree cortilive annesse alle strutture comunali o aree verdi comunali; sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- attività di supporto per il controllo e la salvaguardia di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche;



- attività di controllo e piccola manutenzione presso le strutture pubbliche di interesse collettivo ;
- attività di supporto, organizzazione, assistenza e vigilanza in occasione di attività organizzate e/o sostenute dal Comune e/o dalla Consulta e per le iniziative in aree pubbliche di promozione culturale, sportiva, etc. promosse o patrocinate dal Comune;
- attività di supporto nelle azioni di monitoraggio meteorologico nonché nell'evoluzione delle criticità e/o degli eventi e/o delle situazioni operative della protezione civile.

5. L'Amministrazione Comunale, sentite le Consulte, si riserva la possibilità di affidare ai cittadini attivi eventuali altre competenze non ricomprese nell'elenco sopra riportato, da stabilire con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 4 LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI CITTADINI SINGOLI

1 L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di cittadini attivi per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.

2. L'Amministrazione Comunale può avvalersi di cittadini attivi per le attività di cui all'Art. 3 qualora, fatte le opportune e documentate verifiche, tali attività non siano gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.

3. L'instaurazione di rapporti con cittadini attivi non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione e le Consulte non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Articolo 5 INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI ATTIVI

All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e i cittadini attivi, questi e i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

1. per la parte competente all'Amministrazione: la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione delle attività a cui partecipano i cittadini; la dichiarazione che le prestazioni



volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi; la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i cittadini in relazione alle attività da questi svolte; l'assunzione delle spese di assicurazione dei cittadini contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi; l'impegno a rimborsare ai cittadini le spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento (art.3);

2. per la parte competente ai cittadini: presentazione della domanda all'Amministrazione Comunale indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili; la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Articolo 6 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI CITTADINI ATTIVI

I cittadini attivi operano in collaborazione con l'Amministrazione e i Presidenti di Consulta per una o più delle attività di cui all'Art. 3, ai quali compete:

1. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i Cittadini inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
2. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i cittadini rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che siano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
3. verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente dai cittadini attivi;
4. predisporre, in una fase precedente all'avvio delle attività ed in accordo con i cittadini individuati, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
5. Individuare, quando necessario e in base alla tipologia della prestazione richiesta, un referente responsabile del coordinamento tecnico, operativo e organizzativo delle attività svolte dai cittadini attivi coinvolti.

Articolo 7 FORMAZIONE DEI CITTADINI ATTIVI

Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all'Art 3 fossero richieste competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei cittadini impiegati, l'Amministrazione Comunale potrà fornire occasioni di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai cittadini impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui



sopra.

Articolo 8 OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai cittadini ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Amministrazione è tenuta a garantire ai cittadini adeguata copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione. I cittadini interessati saranno informati sui livelli e natura della copertura assicurativa
3. L'Amministrazione è tenuta a fornire ai cittadini apposito cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Articolo 9 OBBLIGHI A CARICO DEI CITTADINI ATTIVI

I Cittadini interessati ad offrire la propria collaborazione devono impegnarsi nello svolgimento delle attività programmate per il periodo concordato. I volontari devono impegnarsi a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione o alle Consulte di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Articolo 10 RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione e le Consulte si impegnano a rendere nota ai cittadini attivi l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i cittadini attivi, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
2. L'Amministrazione sentite le Consulte e d'intesa con il volontariato organizzato, può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Articolo 11 REQUISITI DEI CITTADINI ATTIVI

Le persone che intendono svolgere attività di volontariato debbono possedere i seguenti

requisiti:

- Età non inferiore a 18 anni;
- Autocertificare il proprio stato di buona salute;

Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini pensionati per invalidità o disabilità; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.

La partecipazione di minori è ammessa solo se autorizzati e accompagnati da un genitore o soggetto che esercita la patria potestà. Questi ultimi dovranno essere iscritti al registro dei cittadini attivi

Articolo 12 GESTIONE DELL'ELENCO DEI CITTADINI ATTIVI

L'Albo dei Cittadini Attivi di cui all'Art. 1 deve contenere, seppur minimamente, le seguenti informazioni:

- a) generalità complete del/della volontario/a;
- b) opzioni espresse dal/dalla volontario/a all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali intenda collaborare con l'Amministrazione, la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività e la/le Consulta/e dove intende prestare la propria attività;
- c) specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del/della volontario/a, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco.

L'Amministrazione, sentite le Consulte, procede alla cancellazione del nominativo di un/una volontario/a dall'elenco in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:

per espressa rinuncia del/della volontario/a presentata in forma scritta;

per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco;

per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione in forma scritta a cura dell'Amministrazione o su segnalazione da parte degli utenti/fruitori delle attività stesse;

per ripetuto ed immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata al/dalla volontario/a stesso indicata la disponibilità.

Articolo 13 RAPPORTI TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal/dalla cittadino/a volontario/a prestatore dell'attività, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese e/o risarcimenti derivanti da detta attività.

